



ORDINANZA MUNICIPALE SUI PARCHIMETRI COLLETTIVI

Il Municipio di Melide richiama gli articoli 192 LOC e 44 RALOC

ordina:

Oggetto	<p>Art. 1¹</p> <p>¹Il Municipio di Melide, nell'intento di assicurare la rotazione del traffico istituisce nelle aree di posteggio seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ posteggio Lido e Swissminiatur▪ posteggio Romantica▪ posteggio Doyro <p>dei parchimetri collettivi a pagamento.</p> <p>²Nelle aree citate al punto 1, allo scopo di agevolare gli abitanti di Melide, il Municipio concede speciali autorizzazioni ai sensi dell'art. 3 che permettono l'uso senza limitazioni nel tempo dei parcheggi pubblici.</p> <p>³Le agevolazioni di cui al punto 2 sono estese anche ai concessionari di posti d'attracco ai porti comunali non residenti, limitatamente per l'area posteggio Romantica.</p>
Basi legali	<p>Art. 2</p> <p>Basi legali della presente ordinanza sono gli articoli 3 cpv. 2, 4 e 37 cpv. 2 della Legge federale sulla circolazione stradale, l'articolo 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale d'applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale, gli articoli 19 e segg. ONC, l'art. 77 OAC, l'art. 48 OSStr, nonché gli art. 44, 45 e 63 del Regolamento comunale.</p>
Autorizzazioni	<p>Art. 3²</p> <p>Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none">a) i residenti;b) i proprietari di residenze secondarie;c) i dipendenti di aziende che operano nel territorio comunale, limitatamente al posteggio Romantica;d) i concessionari di un attracco ai porti comunali non residenti, limitatamente al posteggio Romantica;e) altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente;f) le aziende operanti nel territorio comunale, aventi 3 o più collaboratori, se debitamente giustificate da esigenze di lavoro. Le aziende con un numero di dipendenti compreso fra 3 e 9 hanno diritto ad 1 autorizzazione, mentre che quelle con più di 9 dipendenti al massimo 2 autorizzazioni.
Effetti	<p>Art. 4</p> <p>¹L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nell'area in questione senza limitazione di tempo.</p>



MELIDE

²L'autorizzazione è limitata all'area per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Validità

Art. 5

¹L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile).

²In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venire concessa anche per periodi più brevi.

Contrassegno

Art. 6

¹L'autorizzazione consiste in un contrassegno sul quale figura il periodo di validità e, se del caso, una sigla identificativa dell'area per cui è stata rilasciata.

²Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza anteriore del veicolo. Lo stesso è personale e non trasferibile.

³Se munito di una sigla identificativa, il contrassegno è valido solo per l'area indicata.

Procedura

Art. 7³

¹Gli interessati possono ottenere l'autorizzazione presentando alla Cancelleria comunale la licenza di circolazione del veicolo per cui la si richiede.

²A complemento di quanto previsto al cpv. 1 del presente articolo, i beneficiari di cui all'art. 3 lett. f) devono comprovare l'esatto numero di dipendenti al momento della richiesta, presentando i necessari documenti.

Tasse

Art. 8⁴


¹La tassa per il rilascio dell'autorizzazione è fissata in:

- Fr. 60.- annui per i residenti nel Comune (art. 3 categoria a.)
- Fr. 100.- annui per i dipendenti di aziende che operano nel territorio comunale e per i concessionari di un attracco ai porti comunali non residenti (art. 3 categorie c. e d.)
- Fr. 150.- annui per i proprietari di residenze secondarie e per le aziende operanti sul territorio comunale (art. 3 categorie b. e f.)
- Fr. 30.- mensili per gli altri possibili beneficiari (art. 3 categoria e.)

La tassa è da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo di validità.

²La tassa di parcheggio per gli utenti che non hanno diritto all'autorizzazione è dovuta tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.00 alle 20.00 ed è stabilita in:

- Fr. 1.- per la prima ora
- Fr. 2.- per ogni ora successiva





MELIDE

- Revoca** **Art. 9**
¹L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
²Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
³La revoca per motivi di ordine pubblico per un periodo superiore ad 1 mese comporta la restituzione dell'importo proporzionalmente corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.
- Rimedi di diritto** **Art. 10**
¹Contro le decisioni di cui agli articoli 8 e 9 è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.
²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.
- Sanzioni** **Art. 11**
¹Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con:
a) la multa fino ad un massimo di Fr. 10'000.-;
b) la revoca dell'autorizzazione.
²Alla procedura di contravvenzione ed alla multa sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.
- Entrata in vigore** **Art. 12**
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009 e abroga quella precedente del 9.1.1995.

IL MUNICIPIO

RM 1208 del 2.12.2008
Pubblicata agli albi comunali dal 3.12.2008 al 18.12.2008

¹ Art. 1 – modificato RM 1232 del 21.12.2009 – pubblicazione dal 22.12.2009 al 5.1.2010

² Art. 3 lett. f) – aggiunto RM 1013 del 17.9.2012 – pubblicazione dal 21.9 al 6.10.2012

³ Art. 7 cpv. 2 – aggiunto RM 1013 del 17.9.2012 – pubblicazione dal 21.9 al 6.10.2012

⁴ Art. 8 cpv. 1 – modificato RM 1013 del 17.9.2012 – pubblicazione dal 21.9 al 6.10.2012

